

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2001

**recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini**

[notificata con il numero C(2001) 1930]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 98/372/CE della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei.
- (2) La decisione 97/232/CE della Commissione <sup>(6)</sup> stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini.
- (3) In seguito alla conferma di focolai di febbre catarrale degli ovini nel luglio 1999, nella regione di Bourgas in Bulgaria, la decisione 1999/542/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, ha stabilito alcune misure di protezione applicabili alle importazioni di animali delle specie bovina, caprina e ovina originari della Bulgaria e che transitano per tale paese.
- (4) Una missione svolta dalla Commissione nel novembre 2000 ha constatato un notevole miglioramento dei controlli applicati dai servizi veterinari bulgari e della situazione zoonosanitaria generale in Bulgaria.

- (5) Per quanto riguarda in particolare la febbre catarrale degli ovini, per un certo periodo è stato applicato un programma di sorveglianza e, in base ai risultati di tale indagine e alle informazioni e garanzie fornite dalle autorità veterinarie competenti, è ora possibile regionalizzare la Bulgaria al fine di consentire l'importazione di bovini, ovini e caprini nella Comunità.
- (6) Devono essere tuttavia adottati provvedimenti volti a garantire che non vengano importati animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina originari della parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali, o che abbiano attraversato tale parte.
- (7) Occorre abrogare la decisione 1999/542/CE e modificare conseguentemente le decisioni 97/232/CE e 98/372/CE.
- (8) La presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 97/232/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli allegati I e II della decisione 98/372/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

*Articolo 3*

1. La decisione 1999/542/CE è abrogata.
2. Gli Stati membri che ricevono animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina che siano transitati attraverso il territorio della Bulgaria garantiscono che tali animali non abbiano attraversato la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.<sup>(4)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34.<sup>(6)</sup> GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43.<sup>(7)</sup> GU L 207 del 6.8.1999, pag. 33.

*Articolo 4*

La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 2001.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI EUROPEI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE  
VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA**

Paese	Codice del territorio	Versione	Delimitazione del territorio
Albania	AL	01/98	Tutto il paese
Bosnia-Erzegovina	BA	01/98	Tutto il paese
Bulgaria	BG	01/98	Tutto il paese
	BG-1	01/2001	Province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Plevan, Lovetch, Plovdiv, Sliven, Smolian, Starazagora, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin
	BG-2	01/2001	Province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali
	BG-3	01/99	Il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia
Bielorussia	BY	01/98	Tutto il paese
Repubblica ceca	CZ	01/98	Tutto il paese
	CZ-1	01/99	Tutto il paese escluse le province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín
	CZ-2	01/99	Province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín
Estonia	EE	01/98	Tutto il paese
Repubblica federale di Jugoslavia	YU	01/98	Tutto il paese
	YU-1	01/98	La Repubblica federale di Jugoslavia esclusa la regione del Kosovo-Metohija
	YU-2	01/98	La regione del Kosovo-Metohija
Croazia	HR	01/98	Tutto il paese
Ungheria	HU	01/98	Tutto il paese
Lituania	LI	01/98	Tutto il paese
Lettonia	LV	01/98	Tutto il paese
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	807	01/98	Tutto il paese
Polonia	PL	01/98	Tutto il paese
Romania	RO	01/98	Tutto il paese
Russia	RU	01/98	Tutto il paese
Slovenia	SI	01/98	Tutto il paese
Repubblica slovacca	SK	01/98	Tutto il paese»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

## GARANZIA DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE

## ANIMALI VIVI

Paese	Codice	Bovini				Suini			
		Allevamento/Produzione		Macello		Allevamento/Produzione		Macello	
		MC (1)	GS (2)	MC (1)	GS (2)	MC (1)	GS (2)	MC (1)	GS (2)
Albania (3)	AL	—		—		—		—	
Bosnia-Erzegovina (3)	BA	—		—		—		—	
Bulgaria	BG	—		—		—		—	
	BG-1	A		B		—		—	
	BG-2	—	—	—	—	—		—	
	BG-3	—		—		—		—	
Bielorussia (3)	BY	—		—		—		—	
Repubblica ceca	CZ	A		B		—		—	
	CZ-1	A		B		C		D	
	CZ-2	A		B		—		—	
Estonia	EE	A		B		—		—	
Repubblica federale di Iugoslavia	YU	—		—		—		—	
	YU-1	—		—		—		—	
	YU-2	—		—		—		—	
Croazia	HR	A	d	B		—		—	
Ungheria	HU	A		B		C		D	
Lituania	LI	A		B		—		—	
Lettonia	LV	A		B		—		—	
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	807	—		—		—		—	
Polonia	PL	A		B		—		—	
Romania	RO	A		B		—		—	

Paese	Codice	Bovini				Suini			
		Allevamento/Produzione		Macello		Allevamento/Produzione		Macello	
		MC <sup>(1)</sup>	GS <sup>(2)</sup>	MC <sup>(1)</sup>	GS <sup>(2)</sup>	MC <sup>(1)</sup>	GS <sup>(2)</sup>	MC <sup>(1)</sup>	GS <sup>(2)</sup>
Russia <sup>(3)</sup>	RU	—		—		—		—	
Slovenia	SI	A		B		—		—	
Repubblica slovacca	SK	A		B		—		—	

<sup>(1)</sup> MC: Modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D ...) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III, da utilizzare per ciascun animale e origine conformemente al disposto dell'articolo 2 della decisione 98/372/CE. Il trattino "—" indica che non sono consentite importazioni.

<sup>(2)</sup> GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d ...) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che deve fornire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione VI dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

<sup>(3)</sup> Non sono consentite importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina se non è stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO

## PARTE 1

**Elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1a, della decisione 93/198/CEE per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata**

Islanda  
Svizzera

## PARTE 2

**Elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1b, della decisione 93/198/CEE per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata**

Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali)  
Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine)  
Croazia  
Repubblica ceca  
Estonia  
Ungheria  
Lettonia  
Lituania  
Malta  
Nuova Zelanda  
Polonia  
Romania  
Repubblica slovacca  
Slovenia

## PARTE 3

**Elenco dei paesi terzi che devono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1a, della decisione 93/198/CEE per l'importazione di ovini e caprini da ingrasso**

Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali)  
Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine)  
Cile  
Croazia  
Repubblica ceca  
Groenlandia  
Ungheria  
Islanda  
Malta

Nuova Zelanda  
Polonia  
Romania  
Slovacchia  
Svizzera

## PARTE 4

**Elenco dei paesi terzi che devono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1b, della decisione 93/198/CEE per l'importazione di ovini e caprini da riproduzione**

Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali)

Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine)

Cile  
Croazia  
Repubblica ceca  
Groenlandia  
Ungheria  
Islanda  
Malta  
Nuova Zelanda  
Polonia  
Romania  
Svizzera  
Slovacchia

## PARTE 5

**Paesi terzi o parti di paesi terzi che soddisfano i criteri per essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi**

Groenlandia  
Repubblica ceca  
Slovacchia»

---